

Regolamento Internal Dealing

Regolamento per la gestione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dai soci sugli strumenti finanziari di Biesse S.p.A. negoziati sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Indice

1.	Finalità	3
2.	Soggetti rilevanti e persone strettamente legate	4
3.	Operazioni rilevanti	5
4.	Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti	7
5.	Obblighi informativi a carico della Società	7
6.	Modalità di comunicazione	8
7.	Limitazioni al compimento di Operazioni effettuate dalle persone che svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ("Close Periods")	9
8.	Soggetto preposto	12
9.	Principi di comportamento	13
10.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	13
11.	Adeguamento automatico	14
12.	Efficacia e sanzioni	14



1. Finalità

- 1.1 Il presente documento contiene la procedura ("Procedura Internal Dealing") volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione a Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") e alla Consob, nonché la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni elencate al successivo articolo 3 (le "Operazioni") sulle azioni ordinarie (le "Azioni") di Biesse o sui titoli di credito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "Strumenti Finanziari") compiute dai membri degli organi sociali, dai soci rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti al successivo Paragrafo 2, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), dell'art. 152-sexies e seguenti del Regolamento approvato con Delibera Consob 11971/99, come successivamente modificato, ("Regolamento Emittenti"), del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 ("MAR") e, in particolare, dal relativo Art. 19, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento 522"), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "Regolamento 523") e della Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1 luglio 2016 (congiuntamente, la "Normativa Internal Dealing").
- 1.2 Ai fini del presente documento sono, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le Operazioni, come di seguito definite:
- (a) il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno, tenuto conto che una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000 nell'arco di un anno solare, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel medesimo periodo e fermo restando che per gli Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti) l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Suddetto importo è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
- (b) effettuate tra un Soggetto Rilevante RE (come di seguito definito) e le Persone Strettamente Legate (come di seguito definite);
- (c) compiute tra Biesse e le società da essa controllate; nonché;
- (d) compiute da un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 152 septies, comma 3, lettera (d) del Regolamento Emittenti.
- 1.3 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate e alle Persone Strettamente Legate RE (come di seguito definite), della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.
- 1.4 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,



quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

1.5 Inoltre, il presente documento definisce i principi di comportamento e di controllo che si applicano nello svolgimento di tali attività, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 in linea con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello").

2. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 3 del MAR sono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti Rilevanti MAR"):
- (a) ogni "Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo" della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona, all'interno della Società, che sia: a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (b) ogni "Persona Strettamente Legata" a una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società, per tali intendendosi: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione; o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Ai fini di quanto indicato ai precedenti punti 2.1(a) e 2.1(b), si precisa che per informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati.

- 2.2 Ai sensi dell'articolo 152-sexies del Regolamento Emittenti sono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti Rilevanti RE"):
- (a) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società,



rappresentato da Azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società:

- (b) le "Persone Strettamente Legate RE", per tali intendendosi (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE; (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a); le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone di cui alla precedente lettera (a); e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera (a).
- 2.3 Ai Soggetti Rilevanti RE che sono anche Soggetti Rilevanti MAR si applicheranno esclusivamente le disposizioni previste dalla presente Procedura per i Soggetti Rilevanti MAR.

3. Operazioni rilevanti

- 3.1 Per Operazioni si intendono:
- (a) per i Soggetti Rilevanti MAR, tutte le operazioni condotte in proprio o per loro conto e concernenti gli Strumenti Finanziari. Le Operazioni che devono essere comunicate includono:
- i. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- iii. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- iv. le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati (come definiti al successivo paragrafo 3.3), comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- vi. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- vii. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- viii. le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati a un



titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

- ix. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- xiii. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- xiv. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- xv. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- xvi. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati.
- xvii. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo (come di seguito definita) o di una Persona Strettamente Legata (come di seguito definita);
- xviii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- xix. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- (A) il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata;
- (B) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- (C) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni



riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (b) Per i Soggetti Rilevanti RE, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati.
- 3.2 Ai fini del Paragrafo 3.1.1 (a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
- 3.3 Per "Strumenti Finanziari Collegati" si intendono:
- (c) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni della Società;
- (d) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni della Società o scambiabili con esse;
- (e) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni della Società indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (f) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni della Società, rappresentanti tali Azioni.

4. Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti

- 4.1 l'Soggetti Rilevanti (per tali intendendosi, complessivamente, i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE) notificano per iscritto alla Società l'elenco dei Persone Strettamente Legate, nonché eventuali variazioni dello stesso.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società e a Consob le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate, entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nella presente Procedura, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 3 della presente Procedura.
- 4.3 l Soggetti Rilevanti RE comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni sulle Azioni e sugli Strumenti Finanziari Collegati, compiute da loro stessi o dalle persone Strettamente Collegare RE, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. Le comunicazioni sono effettuate tramite l'utilizzo del modello allegato alla presente Procedura nell'Allegato 4.

5. Obblighi informativi a carico della Società

Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR ai



sensi dell'articolo 4.2, la Società pubblica le informazioni in esse contenute, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e, comunque, entro 3 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'Operazione rilevante e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

5.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti MAR previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a CONSOB da parte di tali soggetti ai sensi del precedente articolo 4.2, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti entro due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.

5.3 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti RE, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute al pubblico da parte di tali soggetti ai sensi del precedente articolo 4.3, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. In tal caso, la Società pubblica le informazioni entro il giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione.

6. Modalità di comunicazione

6.1 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio di un messaggio di posta elettronica o PEC al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "Soggetto Preposto"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 8. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui all'Allegato 3. Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:

Indirizzo di posta elettronica: investor@biesse.com

Indirizzo pec: biessespa@legalmail.it

- 6.2 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti MAR:
- (a) per sé e per le Persone Strettamente Legate sono effettuate tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o, qualora il Soggetto Rilevante non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa;
- (b) dalla Società sono effettuate tramite invio dello schema contenuto riportato nell'Allegato 3 mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS ("SDIR-NIS") e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "internal dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.



6.3 I Soggetti Rilevanti RE comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio di un messaggio di posta elettronica o PEC al Soggetto Preposto, così come individuato ai sensi del successivo articolo 8. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui all'Allegato 4. Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:

Indirizzo di posta elettronica: investor@biesse.com

Indirizzo pec: biessespa@legalmail.it

6.4 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti RE per sé e per le Persone Strettamente Legate RE sono effettuate tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o al numero fax 068477757, o, qualora il Soggetto Rilevante non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa.

7. Limitazioni al compimento di Operazioni effettuate dalle persone che svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ("Close Periods")

7.1 E' vietata alle Persone che svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo l'effettuazione, direttamente o per interposta persona, di Operazioni sugli Strumenti Finanziari, nei 30 giorni di calendario (c.d. "Close Period") precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici.

7.2 Il divieto non si applica alle Operazioni compiute (i) in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari (in base a valutazioni da compiersi caso per caso) e (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

Si segnala a riguardo che, ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento 522, una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ha il diritto di effettuare negoziazioni durante i Close Period a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (c) è soddisfatta una delle circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- (d) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo



sia in grado di dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Close Period.

Qualora si verifichino tali circostanze, prima di qualsiasi negoziazione durante il Close Period una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Close Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziar è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare le Operazioni durante un Close Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della predetta richiesta scritta e ha il diritto di autorizzare l'Operazione soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella predetta richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Close Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo l'Operazione.

La Società ha il diritto di autorizzare la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Close Period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- (a) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
- ii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- (b) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di



Controllo erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Close Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

- (c) la Persona che svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Close Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- ii. la decisione della Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia irrevocabile;
- iii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia stata preventivamente autorizzata dalla Società;
- (d) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisca Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo abbia aderito al piano prima del Close Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii. alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Close Period;
- iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Close Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Close Period;
- (e) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;



- (f) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Close Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.
- 7.3 Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato alla Società.
- Il Consiglio di Amministrazione di Biesse si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, in altri periodi dell'anno, delle Operazioni sugli strumenti finanziari di Biesse S.p.A. o su Strumenti Finanziari Collegati. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:
- (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo interessato.

8. Soggetto preposto

- 8.1 L'Investor Relator svolge le funzioni di Soggetto Preposto.
- 8.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
- (b) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura Internal Dealing;
- (c) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio anche elettronico della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura Internal Dealing; e
- (d) pubblicazione delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.
- 8.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura Internal Dealing.



9. Principi di comportamento

- 9.1 Tutti i soggetti che, per ragione del proprio incarico, della propria funzione o del rapporto in essere con la Società, sono coinvolti nelle attività di "Internal Dealing" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.
- 9.2 In particolare, è fatto obbligo, per quanto di competenza, di:
- (a) garantire che la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse;
- (b) avere una conoscenza costantemente adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori della società di cui è possibile investire;
- (c) collaborare nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio/ricettazione o di manipolazione del mercato, sulla base delle relative policies/ procedure aziendali vigenti;
- (d) garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.
- 9.3 In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e D. Lgs. 58/98, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
- (a) fornire o diffondere notizie false o fuorvianti o appositamente alterate concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione delle azioni della Società o di strumenti finanziari quotati;
- (b) attuare investimenti, riguardanti titoli emessi dalla Società, qualora si sia in possesso di informazioni privilegiate non ancora pubbliche;
- (c) compiere qualsiasi operazione di manipolazione operativa dei mercati (ad esempio qualora vengano compiute operazioni dirette ad innalzare il prezzo di uno strumento finanziario della società o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati);
- (d) occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente documento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste nel Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia



del presente documento.

I responsabili del processo in oggetto, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all'OdV il flusso informativo periodico, cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe.

11. Adeguamento automatico

Le soglie di rilevanza delle Operazioni e i termini, contenuti e modalità delle relative comunicazioni previsti nella presente Procedura Internal Dealing sono stati determinati in base al disposto della Normativa Internal Dealing alla data della sua approvazione. Eventuali modifiche della Normativa Internal Dealing che dovessero incidere su tali soglie, termini, contenuti o modalità delle comunicazioni, si intenderanno automaticamente recepite nella presente Procedura Internal Dealing con effetto dalla data di approvazione delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente e/o Amministratore Delegato, provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche intervenute.

12. Efficacia e sanzioni

12.1 La presente Procedura Internal Dealing è stata adottata dalla Società in data 24 dicembre 2002 e successivamente aggiornata nella sua ultima versione in data 27 febbraio 2023. La presente Procedura Internal Dealing entra in vigore con decorrenza immediata.

12.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari descritte nella presente Procedura Internal Dealing sono applicabili nei confronti dei Soggetti Rilevanti e di società, enti o assicurazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste le sanzioni stabilite dall'art. 193 del TUF.

12.3 Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF e artt. 8 e 10 del MAR) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e 187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

12.4 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI INTERNAL DEALING DI BIESSE S.P.A. ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il sottoscritto	, nato a	, residente in		
, Via	·	•		
, preso atto d	li essere incluso nel novero dei S	oggetti Rilevanti e di		
essere destinatario degli obblighi	di comunicazione di cui al docun	nento predisposto ai		
sensi del MAR (la "Procedura Internal Dealing"), attesta di aver ricevuto copia del citato				
documento, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e di renderli noti				
alle Persone Strettamente Legate/alle Persone Strettamente Legate RE.				
Luogo e data	Firma			

Firma

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi dell'art. 19 del MAR – "PROCEDURA INTERNAL DEALING".



MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DELLA SOCIETÀ					
,					
II/La sottoscritto/a	, nato/a a			, resident	te in
,Via		nella	propria	qualità	di
	RICHIEDE				
che l'adempimento degli obbligh	i di comunicaz	zione prev	visti dalla pro	ocedura inte	ernal
dealing approvata nella sua ulti	ma versione o	da Biesse	S.p.A. il 22	marzo 201	7 (la
"Procedura Internal Dealing"), ven	ga posto in es	sere da Bi	esse S.p.A. p	er suo cont	0.
A tale fine, si impegna a comunica	are al Soggetto	Preposto	, nei termini	e alle condi	zioni
indicati nella Procedura Internal	Dealing, le Op	oerazioni (oggetto di c	omunicazio	ne e
altresì a tenere indenne Biesse S	S.p.A. da ogni (consegue	nza pregiud	izievole che	alla
stessa dovesse derivare dalla ma	ancata, ritarda	ta o inesa	tta osservar	nza da parte	sua
degli obblighi previsti dalla Proced	dura Internal D	ealing.			
(Firma)					



MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata		
(a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]	
		[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]	
2	Motivo della notifica		
(a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]	
		[Per le persone strettamente associate,	
		 indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; 	
		 nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] 	
(b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta		
(a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]	
(b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]	



4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
(a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	 [— Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 	
(b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.	
		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
(c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.	

1 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
(d)	Informazioni aggregate	[l volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:	
	Volumeaggregato	 si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; 	
	– Prezzo	– sono della stessa natura;	
		 sono effettuate lo stesso giorno e 	
		 sono effettuate nello stesso luogo; 	
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
		[Informazioni sui prezzi:	
		 nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; 	
		 nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. 	
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
(e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]	
		<u> </u>	



(f) Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
---------------------------	---



MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI RE E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE RE

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata			
(a) ²	Nome	Per le persone fisiche:		
		Nome:		
		Cognome:		
		Per le persone giuridiche:		
		Denominazione:		
2	Motivo della notifica	1		
(a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:		
		Soggetto che controlla l'emittente quotato:		
		Soggetto strettamente legato		
		Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:		
		Per le persone fisiche:		
		Nome:		
		Cognome:		
		Per le persone giuridiche:		
		Denominazione:		
(b) ³	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale:		
		Modifica della precedente notifica		
		Motivo della modifica:		
3	Dati relativi all'emittente			

² Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

^{3 [}Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]



(a) ⁴	Nome			
(b) ⁵	LEI			
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate			
(a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione			
(b) ⁶	Natura dell'operazione			
(c) ⁷	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i	
(d) ⁸	Data dell'operazione			
(e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:		

[[]Nome completo dell'entità.]
[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]
[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

biesse.com